

IL TRIBUNALE DI ROMA

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 98 L.F. iscritto al N. 42157/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi pendente.

TRA

F

RICORRENTE

E

A

RESISTENTE

nella quale le parti hanno precisato le conclusioni conte da verbale dell'udienza del 16/09/2013;

FATTO E DIRITTO

Con tempestivo ricorso ex art.93 F, chiedeva di essere ammessa alla stato passivo della A per l'importo di € 249574,84 in privilegio ex art.552, n.1 cod. nav. e di € 18.341,68 in chirografo per la foortirura di "servizi di terra" presso l'aeroporto di Francoforte sul Meno.

Con decreto comunicato in data 29 maggio 2012, il Giudice delegato rigettava la richiesta di insinuazione "in quanto il credito non é certo, liquido ed esigibile".

Con ricorso depositato il 28 giugno 2012 la F proponeva opposizione allo stato passivo evidenziando che il credito doveva ritenersi certo, in quanto indicarci nelle fatture poste a fondamento della domanda di insinuazione e mai contestato dalla A, liquido ed esigibile insisteva, inoltre, nel riconoscimento del privilegio richiesto e produceva esclusivamente la copia delle fatture senza proporre altre istanze istruttorie.



Si costituiva in giudizio la A evidenziando che il credito non era stato ammesso, su conforme parere del commissario giudiziale, per mancanza di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale da cui deriverebbero gli importi di cui alle fatture depositate, eccezione, inoltre:

- a) l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata enunciazione dei motivi di gravame e per mancata contestazione delle osservazioni del curatore
- b) l'inammissibilità dell'opposizione per mancato deposito del fascicolo della domanda di insinuazione e della copia autentica del provvedimento impugnato
- c) la mancanza di prova in ordine alle prestazioni assunte

Concludevo, quindi, per il rigetto della domanda di controparte con condanna alle spese di lite.

All'udienza del 16 settembre 2014, precisate le conclusioni, La causa era rimessa al collegio per la decisione con concessione di termini per il deposito di memorie.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata enunciazione dei motivi di gravame e per mancata contestazione delle osservazioni del curatore. Si deve, infatti, rilevare che il giudizio di opposizione allo stato passivo disciplinato dall'art.98 della l.f. si atteggia a giudizio di carattere impugnatorio non del progetto di stato passivo depositato dal curatore (o dal commissario giudiziale) ma del provvedimento del giudice delegato. In quest'ottica il ricorso proposto dalla F appare argomentare e censurare detto provvedimento in guisa che l'eccezione in parola appare chiaramente infondata.

Sempre in via preliminare deve anche essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per non aver la parte ricorrente proposto osservazioni al progetto di stato passivo. Osserva, infatti, la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 5659 del 10/04/2012) che in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione; infatti non può trovare applicazione il disposto dell'art. 329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, inoltre l'art. 95. Secondo comma legge fall., introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori "possano" esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

Ancora M via preliminare devono essere disattese le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione per la mancata produzione della copia del fascicolo dell'insinuazione allo stato passivo e delle copia autentica del provvedimento impugnato.

Quanto a tale ultimo profilo la Corte di Cassazione ha recentemente osservato (Sez. 6 - 1. Ordinanza n. 2677 del 22/02/2012) che, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.lgs. n.169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'art. 339 e s. cod. proc. civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, l'art.99 legge fidi., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'artico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. Nell'affermare il principio, la Suprema Corte ha altresì ribadito che l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata ha come scopo solo la possibilità dell'esame di detto provvedimento da parte del giudice dell'appello, esigenza che può essere soddisfatta anche mediante trascrizione del provvedimento impugnato ovvero esame della comunicazione del curatore.

Quanto alla mancata produzione della copia del fascicolo dell'insinuazione detto onere non è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso. Il relativo deposito, quindi, appare essenziale solamente ove i documenti in esso contenuti appaiano indispensabili all'accoglimento della domanda.

Quanto al merito delle questioni proposte, l'opposizione è infondata.

Invero, non v'è dubbio che gravi sulla parte che chiede di essere insinuata allo stato passivo, l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito e, pertanto, non solo di aver contratto l'obbligazione, ma anche di aver eseguito la prestazione.

In presenza di specifica contestazione, tale prova non può essere fornita con il sola deposito dalle fatture e ciò in quanto si tratta di documenti unilateralmente prodotti dalla medesima parte che chiede l'accertamento dell'esistenza del proprio credito.

Poiché, quindi, la F si è limitata a sostenere che la debenza delle somme richieste non fosse mai stata contestata dalla controparte e che tale circostanza è smentita dal contenuto della memoria di costituzione della A, non v'è dubbio in ordine al rigetto della spiegata opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. Rigetta l'opposizione.

2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in. € 4.800,00 per onorari oltre il rimborso e degli oneri dell'i.v.a. e degli oneri previdenziali come per legge.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 10/03/2013